

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- |                         |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| 1. Dott. MARIA GIOVANNA | ROMEO    | Presidente  |
| 2. Dott. ALDO           | DE NEGRI | Consigliere |
| 3. Dott. GIOVANBATTISTA | TONA     | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal  
Dott. GIOVANBATTISTA TONA

inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. FABIO D'ANNA  
l'appellante e il difensore, ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

Nella causa contro:

CONTRADA BRUNO nt. Napoli il 02/09/1931,  
res. Palermo - Via Angelo Maiorana n. 4, libero-assente

Avv. Giuseppe Lipera - presente

### REVISIONE

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 25  
febbraio 2006, Es. 10/5/2007, che lo condannava alla pena di anni di 10  
di reclusione.

### IMPUTATO

Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

N. 924/15 Reg. Sent  
N. 228/15 Rev Reg. Gen.  
N. Reg. N.R.

### SENTENZA

In data 18/11/2015

Depositata in Cancelleria

il 17-03-2016

Il Funzionario Giudiziario

Addi \_\_\_\_\_

redatt \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Art. Camp. pen

## FATTO E DIRITTO

### 1. L'istanza di revisione

Bruno Contrada, già dirigente generale della Polizia di Stato, è stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 338/96 del 5 aprile 1996 per il reato di cui agli artt. 110-416bis c.p. a dieci anni di reclusione.

La sentenza è divenuta esecutiva il 10 maggio 2007, dopo che la Corte di Appello di Palermo, sezione prima, con sentenza del 25 febbraio 2006, la aveva confermata, decidendo su rinvio della Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza del 12 dicembre 2002 aveva annullato la precedente sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva invece assolto Contrada perché il fatto non sussiste.

Con istanza depositata in data 19 febbraio 2015, il difensore di Contrada ha proposto domanda di revisione della suddetta sentenza esponendo le seguenti ragioni.

Dopo avere svolto alcune premesse sui prevalenti orientamenti giurisprudenziali in ordine al concetto di prove nuove o sopravvenute di cui all'art. 603 c.p.p., il difensore ripercorreva l'iter giudiziario che aveva portato alla condanna di Contrada per concorso esterno, sottolineava che il quadro probatorio emerso in sede di cognizione risultava fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sosteneva che esse non erano supportate da adeguati riscontri esterni e per questo concludeva per l'inattendibilità dei collaboratori.

A Contrada erano contestati reati di concorso in associazione per delinquere pluriaggravata ex art. 110 c.p. e art. 416 c.p., commi 4 e 5 commesso in Palermo e altrove fino al 29.9.1982 (capo A della rubrica) e da tale data in poi (dopo l'entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, introdotta con L. 13 settembre 1982, n. 646) di concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata prevista dall'art. 110 c.p. e art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 (capo B della rubrica).

In particolare con la seconda più analitica imputazione, in cui i giudici di merito hanno ritenuto assorbita la contestazione di concorso in associazione criminosa semplice, Contrada era stato accusato di avere, dapprima nella qualità di funzionario di p.s. della Questura di Palermo, poi in quella di dirigente presso l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e - infine - presso il SISDE, contribuito alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, fornendo "ad esponenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione". Con le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4, 5 e 6, essendo Casa Nostra un'associazione armata, volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

Sino a pochi giorni prima del suo arresto nel dicembre 1992 Contrada era in servizio quale vice capo reparto del SISDE, carica da cui era destituito il 7.12.1992, con reimmissione nei ruoli dell'amministrazione di provenienza (Polizia di Stato - Ministero dell'Interno), a seguito di formale comunicazione al direttore del Servizio della pendenza dell'attuale procedimento penale.



Le contestazioni si riferivano ad un periodo nel quale egli aveva svolto la sua attività professionale in Sicilia ed a Palermo con specifico riferimento ai settori della criminalità organizzata di matrice mafiosa.

Della carriera di Contrada dà conto l'istanza di revisione elencando le tappe in realtà già ampiamente esposte ed esaminate nella decisione divenuta irrevocabile.

Nell'istanza, alla pag. 19, il difensore si domanda come sia possibile che un uomo con quella carriera possa essere condannato per concorso esterno. E quindi adduce la relazione di un consulente di parte, psicologo, nella quale si conclude che la collusione di una personalità come quella di Contrada è inconciliabile con la sua disposizione caratteriale.

Riporta quindi una missiva del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga che esprime positivi apprezzamenti in favore di Contrada anche subito dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione a suo carico.

Il difensore di Contrada lamenta altresì che il suo assistito è stato condannato non per una o più condotte particolari ma "per un reato che non è previsto neppure come reato dal nostro ordinamento" e "l'accusa di concorso esterno è ancora più vaga e quindi inaccettabile, proprio perché non ha trovato nemmeno una minima concretizzazione in un qualsivoglia collegamento con reati fine".

Il difensore insisteva sul fatto che il materiale a disposizione del giudice della cognizione non gli avrebbe potuto consentire di giungere ad una sentenza di condanna.

Ma aggiungeva che vi erano dei fatti nuovi e sopravvenuti. In particolare:

- 1) Le dichiarazioni rese da Contrada in qualità di testimone ex art. 197 bis nel processo per la strage di via D'Amelio alla Corte di assise di Caltanissetta il 23 ottobre 2014 (riguardanti tra l'altro l'incontro del dott. Borsellino con Gaspare Mutolo poco prima dell'attentato) in cui egli afferma che si cercava di colpire la sua persona per colpire il SISDE e inoltre riferisce che non era a Palermo il giorno dell'attentato.

Nell'affermare che Contrada ha reso dichiarazioni nella veste di testimone, il difensore sottolinea la valenza nuova di tali dichiarazioni anche in relazione alla diversa veste processuale di chi le ha rilasciate e alla loro agevole verificabilità.

- 2) Le dichiarazioni di Scarantino che il dott. Contrada considerava personaggio di infimo livello e che fin dall'inizio delle indagini su via D'Amelio non riteneva che potesse essere coinvolto da "cosa nostra" nelle attività criminali dell'organizzazione; di esse si parla anche nel volume "Nel labirinto degli dei" di Ingroia per segnalarne l'inattendibilità, ma nessuno accertò mai chi avesse potuto suggerire a Scarantino le dichiarazioni a carico di Contrada e non si comprende come mai non fu promossa a suo carico l'azione penale per il reato di calunnia.

Il difensore richiede quindi di sentire Antonio Ingroia, Gian Carlo Caselli e Alfredo Morvillo, i magistrati della Procura di Palermo che decisero all'epoca di non utilizzare le dichiarazioni di Scarantino nel processo contro Contrada.



- 3) La consulenza psicodiagnostica di parte a firma del dott. Lipera che dimostra sul piano scientifico l'inconciliabilità del richiedente con l'accusa di collusione con la mafia.

Con decreto del presidente della I sezione della Corte di appello disponeva la citazione a giudizio per la data del 18 giugno 2015.

## 2. La successiva memoria e le ulteriori richieste istruttorie

Poco prima dell'udienza, il 5 giugno 2015, la difesa depositava memoria nella quale ripercorreva la storia giudiziaria e svolgeva varie critiche alle valutazioni contenute nella sentenza irrevocabile su alcuni episodi ritenuti sintomatici della contiguità di Contrada a personaggi mafiosi.

In forza di queste critiche la difesa conclude che Contrada meritava di essere assolto dalle infamanti accuse di aver favorito Cosa nostra.

Riesaminando tali episodi e segnalandone i diversi profili che riteneva incongrui o non convincenti, il difensore chiedeva una serie di mezzi di prova nuovi:

- 1) Sentire il dott. Francesco Cirillo, in atto vice capo della Polizia di Stato, il dott. Giovanni De Gennaro, direttore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'epoca del processo a Contrada prima vice direttore poi Direttore della DIA, il Generale CC Giuseppe Tavormina, già capo della DIA, Giovanni Mutolo, fratello del collaboratore Gaspare Mutolo, e il Gen. CC Francesco Valentini, sui contatti che intrattenevano tra loro, mentre erano ristretti, i collaboratori di giustizia che avevano accusato Contrada;
- 2) Sentire Baldassare Di Maggio, tale Reda, già appartenente alla cosca di Giovanni Brusca, tale Lo Cicero, tale Nicola Lazio, figlio di Salvatore, detto "chicchirillo" e il tenente Colonnello CC Sergio Di Caprio, sul fatto che Contrada non favorì la latitanza di Salvatore Riina;
- 3) Sentire l'ing. Luciano Cassina e il prefetto Piero Giulio Marcellino, entrambi sull'assenza di rapporti e/o frequentazioni di Contrada sia con Stefano Bontade sia con l'intermediario Cassina;
- 4) Sentire l'avv. Michele Costa, figlio del Procuratore di Palermo Gaetano Costa, sui rapporti tra Contrada e i familiari di magistrati, componenti delle forze dell'ordine e funzionari di polizia;
- 5) Sentire la vedova del pregiudicato Salvatore Inzerillo, sulla condotta tenuta da Contrada in relazione alla c.d. "vicenda Gentile", in particolare con riferimento alla perquisizione eseguita il 12.4.1980 presso l'abitazione del latitante Salvatore Inzerillo;
- 6) Citare l'ex magistrato Ferdinando Imposimato per metterlo a confronto con Contrada e così dimostrare che quest'ultimo non agevolò l'allontanamento dall'Italia del mafioso americano John Gambino;
- 7) Sentire il dott. Alessandro Giuliano, figlio del dott. Boris Giuliano, il dott. Salvatore Presenti, ex Questore di Genova, il Prefetto Francesco Berardino, già capo della Segreteria particolare del Capo della Polizia di Stato Parisi, i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, sui rapporti tra Contrada e il

compianto dott. Boris Giuliano e in particolare gli ultimi due testi per riferire che Boris Giuliano non ha avuto mai rapporti con Ambrosoli;

- 8) Sentire Luciano Cassarà, fratello del funzionario di P.S. Ninni Cassarà, sui rapporti tra Contrada e Ninni Cassarà;
- 9) Sentire il dott. Vincenzo Geraci, in atto sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e il padre di Oliviero Tognoli, sulla fuga da Palermo di Oliviero Tognoli e per dimostrare che tale fuga non fu agevolata da Contrada;
- 10) Sentire il dott. Aldo Züno, fratello di Gilda, sui rapporti tra Contrada e la famiglia Parisi prima e dopo l'uccisione dell'ing. Parisi;
- 11) Sentire Gustavo Raffi, Gran maestro del Grande Oriente d'Italia, e Licio Gelli, entrambi sull'estraneità di Contrada alla massoneria;
- 12) Sentire il dott. Marco Lipera sulla consulenza psicodiagnostica effettuata sulla persona di Contrada;
- 13) Sentire Antonio Ingroia sui contenuti del libro "Nel labirinto degli dei" in particolare sulle false accuse propalate da collaboratori di giustizia ai danni del dott. Bruno Contrada;
- 14) Sentire Vincenzo Scarantino sulla veridicità delle dichiarazioni rese a carico di Contrada ai pubblici ministeri Ingroia e Morvillo.

Depositava trascrizione integrale e videoregistrazione delle dichiarazioni rese ex art. 391bis c.p.p. da Vincenzo Scarantino.

Insisteva infine la difesa sulla vaghezza delle accuse mosse a Contrada e sulla inaccettabile condanna per concorso esterno che non solo non ha trovato nemmeno una minima concretizzazione in qualsivoglia collegamento con reati fine ma che soprattutto sarebbe stata emanata in violazione del fondamentale principio di legalità sancito dall'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

In tal senso con ulteriori motivi aggiunti in data 18 novembre 2015 la difesa ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 aprile 2015, Affaire Contrada c. Italia, che avrebbe dichiarato illegittima la contestazione di concorso esterno mossa allo stesso Contrada.

Il Procuratore Generale con propria memoria articolava argomenti che lo conducevano a richiedere la declaratoria di inammissibilità dell'istanza e comunque il suo rigetto.

### **3. I presupposti per l'ammissione di nuove prove e i fatti descritti nella sentenza irrevocabile**

L'istanza è infondata e va conseguentemente respinta.

Occorre premettere che alla revisione della sentenza sulla base di prove nuove si può giungere se tali prove sono in grado di "condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzia come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass.n. 24682 del 15/5/2014).

Occorre pure premettere che Contrada ha già proposto alla Corte di Appello istanza di revisione di tale medesima sentenza in tre precedenti occasioni.

La prima è stata dichiarata inammissibile con ordinanza in data 21.2.2008 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 7.10.2008).

La seconda è stata dichiarata inammissibile con ordinanza in data 31.5.2010 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 27.1.2011).

La terza è stata dichiarata inammissibile con sentenza in data 8.1.2011 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 5.6.2012 con una sentenza a sua volta impugnata con ricorso straordinario, dichiarato inammissibile con sentenza del 16.10.2012).

Orbene rileva la Corte che i fatti inerenti la collaborazione di Vincenzo Scarantino, gli approfondimenti istruttori inerenti la valutazione delle sue dichiarazioni riguardo Contrada e la decisione dei magistrati inquirenti all'epoca impegnati nella conduzione dell'indagine di non utilizzare né quelle dichiarazioni né gli accertamenti di riscontro negativo, sono stati già dedotti in occasione dell'ultima precedente istanza di revisione, dichiarata inammissibile.

In quella sede è stata valutata anche la richiesta di acquisire come prova nuova una consulenza psicodiagnostica sulla personalità del Contrada, gli attestati di stima del Sen. Cossiga, il volume di Antonio Ingroia "Nel labirinto degli dei", le dichiarazioni di Scarantino acquisite in sede di indagini difensive.

Orbene in questa sede la valutazione delle prove nuove dedotte, sia quelle già valutate unitamente alle precedenti istanze di revisione sia quelle ulteriormente proposte in questa sede, conduce alla conclusione che non ve ne sia alcuna idonea a dimostrare uno o più specifici fatti idonei a scardinare o anche solo a rendere più incerto l'assetto del compendio probatorio, come valutato nella sentenza divenuta irrevocabile.

Merita di essere ulteriormente ricordata la vicenda giudiziaria che ha condotto alla sentenza irrevocabile di condanna a carico di Contrada per il reato di cui agli artt. 110 e 416bis c.p., focalizzando gli esiti delle varie fasi e le ragioni che hanno sorretto la decisione poi passata in giudicato.

Con la sentenza in data 5.4.1996 il Tribunale di Palermo aveva affermato la penale responsabilità di Contrada, muovendo dall'esame delle dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia già appartenenti all'associazione mafiosa "cosa nostra", in posizioni anche di rilievo, quali Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Rosario Spatola, Giuseppe Marchese, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia, Pietro Scavuzzo, Maurizio Pirrone, Gioacchino Pennino, e dei compendi probatori testimoniali e documentali che, ad avviso del Tribunale, avevano confermato le predette fonti dichiarative.

La successiva sentenza assolutoria della Corte d'Appello di Palermo in data 4 maggio 2001 era stata annullata con rinvio dalla Cassazione, che aveva formulato diverse censure riguardo la correttezza degli inquadramenti giuridici delle condotte e della valutazione delle prove, ma che soprattutto aveva censurato come più grave e ricorrente "la violazione del principio di valutazione unitaria delle prove, sia all'interno delle singole vicende esaminate sia con riferimento al complessivo quadro probatorio".

In sede di giudizio di rinvio la Corte ha confermato la condanna con sentenza del 25 febbraio 2006, definitiva il 10 maggio 2007, dopo un ulteriore pronunciamento della

Cassazione la quale ha verificato la correttezza delle motivazioni e il rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi posti nella sentenza di annullamento della precedente decisione.

In virtù del principio cardine del processo penale della valutazione unitaria delle emergenze probatorie, i giudici della cognizione hanno ritenuto provata la colpevolezza dell'imputato attinto da un quadro probatorio formato da fonti diverse tutte ritenute affidabili, dotate di intrinseca coerenza, univoche e convergenti su specifici comportamenti di Contrada: eventi di favoritismo e in particolare di rilascio di patenti e porti d'armi a vantaggio di soggetti mafiosi noti al Contrada come tali per ragioni d'ufficio; agevolazione della latitanza di mafiosi, primo fra tutti il capo del mandamento di Partanna Mondello, Rosario Riccobono, ucciso nel novembre del 1982, e dello stesso Salvatore Riina; comunicazione di notizie su programmate indagini di p.g. a carico di appartenenti a "cosa nostra"; frequentazioni con soggetti condannati o indagati di associazione mafiosa; interferenze in attività investigative di polizia giudiziaria; elusione di indagini a vantaggio di mafiosi o presunti tali; intimidazione o freno allo sviluppo di accertamenti antimafia promossi da organi della Questura di Palermo.

In particolare i comportamenti del Contrada significativi della sussistenza di un contributo a "cosa nostra" nella posizione di concorrente esterno erano da ricondurre ai seguenti episodi:

- 1- La perquisizione eseguita a Palermo il 12.4.1980 nell'abitazione del latitante Salvatore Inzerillo; il funzionario della Squadra Mobile di Palermo, dott. Gentile, riferì di avere ricevuto moniti e richiami da Contrada, che si faceva sostanzialmente tramite delle doglianze dei soggetti perquisiti per l'irruenza attuativa nell'intervento investigativo;
- 2- L'operazione di polizia eseguita il 5.5.1980 con l'arresto di indagati di mafia in flagranza del reato di associazione per delinquere; il questore di Palermo Vincenzo Immordino decise di estromettere Contrada, al quale in origine era stato affidato l'incarico di preparare un rapporto che preludesse l'operazione, segnalandone agli organi superiori la sostanziale inerzia investigativa;
- 3- L'agevolazione dell'allontanamento dall'Italia e in particolare da Palermo del mafioso americano John Gambino nel contesto del simulato sequestro di Michele Sindona poco tempo dopo l'uccisione a Milano dell'avv. Giorgio Ambrosoli (11 luglio 1979) e del dott. Giorgio Boris Giuliano a Palermo (21 luglio 1979);
- 4- I rapporti tesi con il dott. Giorgio Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, nell'ultimo periodo di vita di quest'ultimo, anche con riferimento ad un incontro che avrebbe avuto con l'avv. Ambrosoli poco prima che questi fosse ucciso;
- 5- L'essersi interessato per fare ottenere il rinnovo del porto d'armi ad Alessandro Vanni Calvello sottoposto ad indagini per associazione mafiosa;
- 6- I contrasti personali per ragioni investigative tra l'imputato e i funzionari di polizia Cassarà, Montano e Montalbano;
- 7- La conversazione e il successivo incontro del Contrada con Antonino Salvo sottoposto ad indagini per associazione mafiosa nel 1983;

- 8- L'agevolazione della fuga da Palermo e dall'Italia di Oliviero Tognoli il 12.04.1984, per sottrarsi ad un provvedimento di fermo di P.G per fatti di riciclaggio di denaro di origine mafiosa,
- 9- Gli episodi riguardanti la sig.ra Gilda Ziino, vedova dell'imprenditore Roberto Parisi vittima di omicidio mafioso il 23.2.1985, in relazione agli incontri e colloqui avuti con la donna lo stesso giorno dell'omicidio del marito e nel 1988 subito dopo la testimonianza resa dalla donna al G.I. Giovanni Falcone.

Nella sentenza del Tribunale di Palermo in data 5.4.1996, veniva sottolineata particolarmente la gradualità del manifestarsi della condotta di ausilio esterno a Cosa Nostra messa in atto dall'imputato. Dopo gli iniziali contributi resi nell'esercizio delle sue funzioni alla lotta alla criminalità mafiosa con esiti brillanti (che gli valgono ripetuti elogi dei superiori), secondo il Tribunale, Contrada cominciò ad assumere atteggiamenti condiscendenti con personaggi mafiosi di spessore, inizialmente beneficiandoli di "piccoli favori", che potevano astrattamente iscriversi nella trama dei rapporti fisiologici che un funzionario di polizia per ovvie ragioni d'istituto è indotto a stabilire con esponenti della criminalità.

Tale situazione, tuttavia, secondo il Tribunale, sfugge di mano al Contrada, che alla fine degli anni Settanta - allorché Cosa Nostra scatena una cruenta offensiva contro funzionari, inquirenti, magistrati e uomini politici "uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso" - progressivamente trasforma questi suoi contatti in un "rapporto di pieno asservimento ai voleri di Cosa Nostra". Contrada che in quegli stessi anni ha visto uccidere colleghi e persone con cui ha a lungo collaborato ed ha a sua volta ricevuto pesanti minacce mafiose (documentate in atti), che ne consiglierebbero l'allontanamento da Palermo (da lui rifiutato), si trovò in uno "stato di timore e sostanziale irretimento" che lo costrinse - sempre secondo le valutazioni del Tribunale - ad un "definitivo passaggio nella piena disponibilità di Cosa Nostra", così divenendo - per gli incarichi ricoperti e l'autorevolezza acquisita negli anni di permanenza a Palermo - "uno degli elementi più significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato".

Le numerose testimonianze difensive volte ad accreditare la correttezza e la lealtà professionale dell'imputato sono state tutte compiutamente esaminate nei vari gradi di giudizio e sempre si è escluso che da esse si potessero ricavare prove idonee a supportare la tesi difensiva, prospettata fin dall'inizio del processo - e ribadita da ultimo dalle dichiarazioni rese dall'interessato nel processo per la strage di via D'Amelio - di un complotto ordito in danno del Contrada in ragione delle sue attività investigative prima e di vice capo del SISDE dopo.

In proposito chiaramente si esprime la Corte d'appello nella decisione del 25.2.2006: *" i difensori anche traendo spunti da eventuali, specifici elementi di contraddizione emersi dall'esame e dal controesame di ciascun collaborante, avevano l'onere di allegare che, in concreto, il pentito A si fosse incontrato con il pentito B nel periodo in cui l'uno, l'altro o entrambi stavano rendendo le loro dichiarazioni al pubblico ministero in ordine al presente procedimento; ovvero che vi fossero stati incontri successivi, all'origine della narrazione dibattimentale di fatti non riferiti nel corso*

*delle indagini preliminari, fatti esposti senza una plausibile spiegazione del ritardo nella loro rievocazione. Tali evenienze non risultano essersi avverate, ed in alcuni casi non avrebbero materialmente potuto avverarsi, dato lo strettissimo intervallo tra gli inizi di alcune delle collaborazioni più significative (segnatamente, quelle di Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe e Cancemi Salvatore) e le prime dichiarazioni accusatorie nei riguardi del Contrada: senza dire che comunque, anche quando la forbice tra i due momenti è risultata più ampia (è il caso di Rosario Spatola e Francesco Marino Mannoia) il silenzio dei collaboranti ha trovato una congrua giustificazione".*

#### **4. L'inammissibilità delle richieste istruttorie dedotte come "prove nuove"**

Fatta questa lunga premessa, appare più agevole sintetizzare gli argomenti per i quali le prove nuove addotte o non possono considerarsi nuove o comunque non possono considerarsi decisive per accertare fatti che possano superare il giudicato. In particolare:

- 1) La lettera del 7.11.07 inviata dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga al difensore del Contrada, già presentata come prova con le precedenti istanze di revisione, contiene soltanto delle generiche dichiarazioni di stima e solidarietà nei confronti dell'odierno richiedente; le mere opinioni personali (per quanto autorevoli) sulle altrui qualità morali non possono dimostrare fatti.
- 2) La testimonianza resa ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. dal dott. Contrada il 23 ottobre 2014 nel processo per la strage di via D'Amelio di fronte alla Corte di assise di Caltanissetta non è prova nuova; le dichiarazioni in questione ribadiscono ancora una volta la tesi difensiva - disattesa dalla sentenza di condanna - secondo la quale il dott. Contrada è vittima di un complotto ordito ai suoi danni per vendetta di alcuni appartenenti a "cosa nostra" (primo fra tutti Gaspare Mutolo che il Contrada aveva sottoposto a serrate indagini alla fine degli anni '70 fino ad ottenerne una condanna a 9 anni) a cui si erano aggiunti motivi di astio dovuti alla sua appartenenza al SISDE; la "novità" oggi deriva dalla diversa qualità processuale del Contrada, prima imputato ora teste assistito perché condannato in via definitiva, ma comunque ancora adesso potenzialmente animato dalle medesime esigenze di difesa, come peraltro la presentazione di ben quattro istanze di revisione dimostra. Le stesse considerazioni valgono per i documenti prodotti dalla difesa contenenti esposti di Contrada a varie autorità nelle quali denuncia illeciti commessi ai suoi danni in relazione al processo subito.
- 3) Nemmeno prove nuove (anche perché allegate a precedente istanza di revisione) sono le pagine 81, 82 e 83 del libro "Nel Labirinto degli Dei" dell'ex Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo dr. Antonio Ingroia relative alle dichiarazioni accusatorie rese a carico del dott. Contrada dal collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino e non riversate nel processo di cui si chiede la revisione; il loro tenore (alla stregua di quanto riportato in ricorso) è ben chiaro nel dare atto che si tratta di dichiarazioni pur sempre accusatorie (ancorché non riscontrate o solo apparentemente riscontrate e ritenute poco convincenti) e non

già a discarico, così come non lo sono quelle poi rese, sempre dallo Scarantino, in occasione delle investigazioni difensive svolte ex art. art. 391 bis c.p.p.

4) Nessuna valenza decisiva può avere nemmeno l'esame dei magistrati Morvillo e Caselli e dell'ex magistrato Ingroia sulle ragioni per le quali concordarono di non portare in dibattimento le dichiarazioni di Scarantino a carico di Contrada, le ragioni per le quali non procedettero a suo carico per calunnia e per chiarire il contesto in cui andava maturando tutta la vicenda giudiziaria nella quale all'imputato non furono messe a disposizione le risultanze in ordine all'inattendibilità delle accuse a suo carico formulate da un collaboratore di giustizia. Va ribadito che il giudizio di revisione non costituisce la sede per svolgere nuove indagini a largo spettro, volte a verificare se per caso non emergano prove nuove favorevoli al condannato, che - anzi - devono preesistere alla richiesta formulata ex art. 630 c.p.p. Peraltro fra i motivi di revisione di cui all'art. 630 c.p.p. non figurano mere violazioni delle norme processuali o dei diritti di difesa, come già affermato dalla sentenza della Cassazione del 16.10.2012 che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione in precedenza presentata nell'interesse di Contrada. Qui il fatto certo è che una fonte di prova inattendibile non fu portata in dibattimento dall'Ufficio del Pubblico Ministero; incerta e vaga è la pista investigativa che dovrebbe esplorare le ragioni per le quali Scarantino riferì circostanze non attendibili. Non c'è invece alcun fatto nuovo che incida direttamente sulle prove positivamente vagliate dai giudici della cognizione a carico di Contrada. Va infine ribadito che il giudizio di revisione non è la sede per stabilire la correttezza o meno della mancata trasmissione al giudice della cognizione dei verbali delle dichiarazioni rese dallo Scarantino al dr. Ingroia; quel che conta è che dichiarazioni accusatorie non riscontrate (e nemmeno smentite grazie a riscontri negativi), ove pure riversate nel processo celebratosi a carico dell'odierno richiedente, avrebbero - semmai - potuto avvalorare l'ulteriore materiale accusatorio già raccolto e in base al quale si è pervenuti a pronuncia di condanna. E non si comprende come un eventuale giudizio per calunnia a carico di Scarantino avrebbe dovuto trascinare nel discredito anche le prove che hanno determinato la condanna oggetto dell'istanza di revisione. Ancora una volta l'ipotesi che il dott. Contrada sia rimasto vittima di un qualche complotto non ha alcuna concretezza né aggancio probatorio sicché, non oltrepassando la soglia della mera congettura, è inidonea ai fini dell'art. 630 c.p.p., lett. e).

5) La consulenza psicodiagnostica volta a dimostrare, sul piano scientifico, l'inconciliabilità della disposizione caratteriale dell'istante con l'accusa di collusioni con la criminalità organizzata, era stata prodotta già con la precedente istanza di revisione. Anche in questa sede, come avvenuto nel precedente provvedimento di questa Corte in altra composizione, non può che ribadirsi che essa è inidonea a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto. Difatti l'art. 220 cpv. c.p.p. non ammette, nel giudizio di cognizione,

perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Sicché tali valutazioni non possono incidere in alcun modo sul giudicato.

- 6) Appare meramente esplorativa la richiesta di sentire il dott. Francesco Cirillo, il dott. Giovanni De Gennaro, il Gen. Giuseppe Tavormina, il Generale Francesco Valentini e Giovanni Mutolo, fratello di Gaspare sui contatti avuti, mentre si trovavano ristretti, tra tutti i collaboratori di giustizia che hanno accusato Contrada; legittima poteva essere come richiesta di prova da ammettere all'inizio del dibattimento, del tutto impropria per giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato a seguito di ampia istruttoria anche sulla prospettazione difensiva di un accordo illecito tra dichiaranti. Essa scaturisce dalle considerazioni critiche in ordine alle argomentazioni della sentenza irrevocabile, ritenute insoddisfacenti, profila di nuovo l'ipotesi di un accordo tra i dichiaranti al fine di accusare falsamente il Contrada, ma non si aggancia ad alcuno spunto nuovo e concreto che indichi una specifica e ulteriore circostanza di fatto, non emersa nel giudizio, che i testi dovrebbe indicare nel loro eventuale esame. Il tema è stato comunque esaminato negli esatti termini oggi nuovamente riproposti dalla difesa nella sentenza della Cassazione del 10 maggio 2007.
- 7) Del tutto inammissibile e inconducibile la richiesta di sentire Baldassare Di Maggio, tale Reda, già appartenente alla cosca di Giovanni Brusca, tale Lo Cicero, tale Nicola Lazio e il Ten. Col. CC Sergio De Caprio, che dovrebbero riferire che Contrada "non favorì la latitanza di Salvatore Riina"; e difatti un capitolato di prova su un dato negativo non apporta alcun elemento nuovo. L'istante non specifica quale circostanza positiva dovrebbero fornire questi testi per smentire quelle accertate con la sentenza in ordine a comportamenti di favore tenuti da Contrada nei confronti di specifici soggetti legati alla cosca mafiosa, diversi da Riina;
- 8) Le stesse ragioni di inammissibilità ricorrono per la richiesta di sentire Luciano Cassina e il prefetto Piero Giulio Marcellino; anche loro dovrebbe riferire un dato negativo, cioè l'assenza di frequentazioni tra Contrada, Bontade e Cassina. Non è spiegato dall'istante come tali soggetti possano offrire dati decisivi per smentire le fonti di prova già positivamente valutate nel giudizio definito con riguardo a tali frequentazioni e soprattutto come dall'eventuale indicazione che a loro conoscenza Contrada non intratteneva rapporti con Bontade e Cassina possa di per sé dirsi smentito ciò che altri in senso contrario (e con altri riscontri) hanno riferito.
- 9) Niente affatto decisivo e sotto vari profili inammissibile appare l'esame dell'avv. Michele Costa sui rapporti tenuti da Contrada nei riguardi di familiari di magistrati, componenti delle forze dell'ordine e funzionari di Polizia; il capitolato è del tutto generico. Il teste potrebbe al più riferire dei rapporti intrattenuti con la sua famiglia o con determinati soggetti a lui più vicini, ma in

ogni caso non sono le modalità con le quali Contrada curava le relazioni ad avere diretta rilevanza sulla ricostruzione contenuta nella sentenza irrevocabile.

10) Superfluo l'esame della vedova di Salvatore Inzerillo per ricostruire il comportamento tenuto da Contrada in occasione della perquisizione del 12.4.1980; i moniti di Contrada a Gentile sulle modalità di esecuzione sono intervenuti nell'ambito di colloqui tra i due funzionari e un'eventuale smentita da parte della donna non potrebbe di per sé inficiare le dichiarazioni di un pubblico ufficiale quale è Gentile.

11) Il confronto tra l'ex magistrato Imposimato e Contrada non potrebbe valere a dimostrare che Contrada non agevolò l'allontanamento dall'Italia di John Gambino, essendo stata tale circostanza accertata già attraverso una dettagliata disamina delle fonti di prova a disposizione della Corte e delle ricostruzioni dello stesso Contrada.

12) Inammissibili sono le richieste di sentire Alessandro Giuliano, Salvatore Presenti, Francesco Berardino, Gherardo Colombo e Giuliano Turone sui rapporti tra Contrada e Boris Giuliano. Alessandro Giuliano, figlio di Boris, all'epoca in cui avvenivano i fatti rilevanti per questo processo aveva un'età talmente tenera da rendere inverosimile che egli potesse fare diretta esperienza e avere precisa comprensione dei rapporti tra il padre e Contrada. Tutti gli altri testi dovrebbe fornire dichiarazioni su dati negativi e comunque non su fatti specifici; dati dei quali non è comprensibile come essi dovrebbero avere avuto possibilità di diretta ed esaustiva esperienza. Lo stesso dicasi per la richiesta di sentire Luciano Cassarà, fratello di Ninni, sui rapporti tra costui e Contrada.

13) Non si comprende neppure in che diretta relazione con i fatti in particolare con la fuga da Palermo di Oliviero Tognoli dovrebbero essere i testi Vincenzo Geraci e il padre dello stesso Tognoli; anch'essi sono chiamati a riferire fatti negativi (cioè che Contrada non avrebbe agevolato la fuga medesima). Lo stesso dicasi per la richiesta di sentire Aldo Ziino, fratello di Gilda, sui colloqui di costei con Contrada subito dopo l'uccisione dell'ing. Parisi; anche questo teste dovrebbe riferire di cosa non parlò Contrada. Lo stesso ancora dicasi per la richiesta di sentire Gustavo Raffi, Gran maestro d'Italia, e Licio Gelli che dovrebbero riferire che Contrada non avrebbe avuto rapporti con nessun soggetto affiliato alla massoneria.

In conclusione va comunque evidenziato che tutti i profili della tesi difensiva alla quale queste numerose ma non nuove richieste di prova fanno riferimento, sono stati ampiamente esplorati dai giudici della cognizione che hanno disatteso la prospettazione del complotto contro il SISDE, della vendetta degli affiliati alla cosca contro Contrada, dell'accordo tra dichiaranti per accusarlo, del pregiudizio accusatorio nei confronti del funzionario di polizia odierno istante. Va poi ribadito che quella della revisione è una sede impropria per indagini a largo spettro, non potendosi attribuire al giudice della revisione poteri addirittura più ampi di quelli riconosciuti al giudice della cognizione, che può ammettere tutte le prove richieste, purché rilevanti, ammissibili e non sovrabbondanti e, se del caso, disporre d'ufficio prove decisive nei limiti e nei sensi di cui agli artt. 507 e 603 c.p.p.

## 5. Il pronunciamento della Corte EDU sul caso Contrada del 14 aprile 2015

Occorre a questo punto esaminare la doglianza contenuta nell'istanza di revisione che attiene alla prefigurata genericità dell'imputazione, all'insussistenza di una concreta contestazione di una condotta, dei confini evanescenti dell'incolpazione per concorso esterno in associazione mafiosa e dell'assenza di uno specifico comportamento integrante di per sé una fattispecie penale o un reato-fine dell'associazione mafiosa.

Tale doglianza poggia anche sul riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 aprile 2015 che ha ritenuto che la condotta di concorso esterno in associazione mafiosa posta in essere dall'imputato tra il 1979 e il 1988 non poteva giustificare una condanna perché fino alla decisione delle Sezioni Unite Demitry del 1994 sussistevano contrasti in giurisprudenza circa la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo.

La difesa trae da questa sentenza la conclusione, qualche volta affermata anche in dottrina, tante volte sentita nel dibattito pubblico, raramente proposta in qualche isolata sentenza, che il concorso esterno in associazione mafiosa è un reato inesistente, una incriminazione senza fondamento legale, una fattispecie che non nasce dalla legge ma dalla creazione giurisprudenziale, come tale illegittima perché violativa del principio di legalità e di tassatività.

Questa tesi in realtà non ha nulla a che vedere con il diverso ragionamento svolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale afferma principi ben diversi e segue una metodologia che prescinde (o meglio che implicitamente respinge) gli stessi presupposti dogmatici invocati da chi esclude la configurabilità del concorso esterno nel nostro ordinamento.

Occorre allora confrontarsi con le reali e non mistificate affermazioni contenute nella richiamata decisione della Corte EDU del 14.4.2015 non solo per trarne le corrette conclusioni in tema di ammissibilità della contestazione di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, ma ancora più perché il caso esaminato dal giudice sovranazionale è proprio quello che riguarda il processo a carico di Contrada per tale illecito.

La sentenza della Corte EDU in esame ripercorre la propria giurisprudenza con riguardo al principio "nulla poena sine lege", derivante dall'art. 7 della Convenzione e, citando i propri precedenti, afferma che la garanzia sancita da quella norma sovranazionale "dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie".

La visione pragmatica della Corte europea traspare anche dalla concreta visione del principio di legalità che essa propone; essa supera e fa sintesi delle culture giuridiche di *common law* e di *civil law*, nella consapevolezza che il mero ossequio del precedente (proprio della prima) può entrare in conflitto con l'esigenza di impedire l'applicazione della legge in modo estensivo a svantaggio dell'imputato e il mero ossequio della fonte formale dell'incriminazione (in linea con la seconda) può entrare in conflitto con l'esigenza di dare chiara indicazione dei comportamenti vietati alla persona sottoposta al giudizio.

E la Corte EDU ha sempre affermato che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Ma ha anche aggiunto che "questo requisito è soddisfatto se

la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'assistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver fatto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti".

La CEDU quindi afferma che questa "chiara indicazione" deve venire dalla legge, se del caso grazie anche alla mediazione dell'interpretazione dei tribunali. La legge insomma non esaurisce secondo i giudici europei il compito di tipizzare la condotta. La tipizzazione della condotta serve a comunicare alla persona che potrebbe essere sottoposta a giudizio quale sia il comportamento vietato cui è ricollegata la sanzione penale.

Ma nell'interazione tra previsione generale e astratta e verifica dei casi concreti, passaggio ineludibile è quello della giurisprudenza, specie nelle condotte illecite connotate di maggiore complessità.

Non a caso la Corte EDU nel ribadire il principio afferma come necessaria la "base legale". Il fondamento, per l'appunto la base, dell'incriminazione deve essere nella legge, ma la legge potrebbe non essere sufficiente e quindi il contenuto della fattispecie incriminatrice dovrà essere chiaramente ricavabile in forza dell'intervento interpretativo dei "tribunali".

A questa Corte sembra evidente che la Corte EDU non ha effettuato un'opzione culturale tra i sistemi di *common law* e i sistemi di *civil law*; già la più consapevole dottrina giuridica internazionale ha constatato il progressivo sgretolamento - sul piano del diritto vivente - negli uni e negli altri, dei classici rispettivi elementi ritenuti tradizionalmente idonei a differenziarli.

Libera da ipoteche dogmatiche e da incrostazioni culturali, la Corte EDU si orienta, invece, come sempre, verso una verifica del risultato di effettiva tutela dei diritti umani e quindi prende atto con concretezza della necessità dell'intervento giurisprudenziale per fare fronte alla complessità e alla continua imprevedibilità delle concrete manifestazioni delle condotte che il legislatore intende perseguire attraverso previsioni generali e astratte. Tanto nei sistemi che (di fatto o per tradizione) danno ossequio al precedente, tanto in quelli che si ispirano (effettivamente o per petizione di principio) ai rigorosi canoni di legalità formale, la Corte EDU quindi considera ammissibile, e in certi casi più complessi auspica, che l'interpretazione dei giudici nazionali intervenga per definire chiaramente i reati e le pene, pur già derivanti da un fondamento legale.

Nella prospettiva della giurisprudenza sovranazionale si tratta di un'affermazione nient'affatto nuova, visto che essa è stata espressa già dieci anni or sono, fin dalla decisione *Cantoni c. Francia* del 15.11.1996, che peraltro è richiamata dalla stessa sentenza della Corte EDU su ricorso di *Contrada*.

Al di là quindi delle suggestioni polemiche e delle esigenze di rafforzamento argomentativo che tali formulazioni possono esprimere, parlare di "inesistenza del reato" e di "mera creazione giurisprudenziale" del concorso esterno, per sintetizzare i contenuti della decisione della Corte EDU, costituisce se non un vero e proprio errore giuridico quantomeno una disinvolta forzatura tecnica.

Ciò risulta chiaro dalle stesse parole della decisione qui richiamata, laddove afferma espressamente che il proprio compito è "esaminare se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale". Inoltre la CEDU ha definito il concorso esterno in associazione mafiosa come "reato di origine giurisprudenziale", senza considerare tale origine una ragione di illegittimità della contestazione e senza ritenere tale origine in opposizione a quella legale.

Anzi ha affermato che è consentito che una fattispecie tipica sia il frutto di un'elaborazione della giurisprudenza interna chiamata ad interpretare le proprie leggi. In coerenza con le proprie premesse, se la Corte EDU non avesse ravvisato un fondamento nella legge alla figura del concorso esterno, non avrebbe potuto far altro che ravvisare *tout court* una violazione dell'art. 7 della Convenzione; se il concorso esterno fosse frutto di un dibattito giurisprudenziale disancorato da parametri legali l'azione penale esercitata per tale reato sarebbe stata classificata *tout court* come arbitraria.

La Corte EDU invece si pone il problema della contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali sull'esistenza e sulle caratteristiche del reato di concorso esterno e lo risolve nel senso che la chiara indicazione della condotta illecita e della sua conseguente sanzionabilità in sede penale doveva considerarsi certamente raggiunta con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione su ricorso di Demitry del 5 ottobre 1994. Secondo la Corte EDU, che giudica in base alle allegazioni delle parti, quella è la decisione che "ha fornito per la prima volta una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico italiano".

E allora la doglianza legittima di Contrada, secondo i giudici europei, non poteva attenersi all'esistenza del reato di concorso esterno; esso difatti esisteva, ma alcuni contrasti giurisprudenziali ne avevano messo in dubbio l'esistenza, finché la sentenza Demitry aveva sgombrato il campo da questi dubbi e ne aveva ammesso "in maniera esplicita l'esistenza" (così si esprime la Corte EDU).

Niente ha creato la sentenza Demitry. Ha solo chiarito ciò che c'era già, ovviamente muovendo dall'imprescindibile fondamento legale richiesto dall'art. 7 della Convenzione e dalla consolidata giurisprudenza europea.

L'evoluzione giurisprudenziale e il suo approdo con la sentenza Demitry diventano rilevanti nel caso di specie, perché "all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente, il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti".

In questo senso la Corte EDU osserva che "la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio della irretroattività e della prevedibilità della legge penale, sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio, non è stata oggetto di un esame

approfondito da parte dei giudici nazionali, essendosi questi ultimi limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti".

In questo allora consiste la violazione dell'art. 7 della Convenzione ravvisata in accoglimento del ricorso di Contrada.

Quando Contrada commetteva i fatti a lui contestati, sul cui corretto accertamento la Corte EDU non ha sollevato alcuna censura e sulla cui rispondenza al reato di concorso esterno in associazione mafiosa non ha formulato alcuna riserva, egli non poteva essere in grado di prevedere che fossero suscettibili di sanzione penale alla stregua dei parametri fissati dall'art. 416bis c.p., perché non erano sufficientemente chiare in tal senso le interpretazioni che ne dava la giurisprudenza.

Così inquadrata la questione, è possibile anche comprendere le ragioni per le quali il danno morale riconosciuto in favore di Contrada è stato pari ad € 10.000,00, a fronte di una richiesta che va da 30.000,00 a 50.000,00 e comunque alla grave condanna (pari a dieci anni di reclusione) subita e scontata dal ricorrente nel processo in cui l'art. 7 cit. sarebbe stato violato, mentre è stato escluso ogni possibile nesso di causalità tra la violazione constatata e il dedotto danno materiale ("la ricostruzione della sua carriera e la restituzione di tutti gli importi da lui non percepiti a causa della sua condanna, la restituzione di tutti gli importi che è stato condannato a pagare").


#### 6. Il giudizio di revisione in base alla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015

In ossequio all'art. 41 della Convenzione e di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011, deve allora verificarsi se nel caso di specie l'istanza di revisione inizialmente promossa per la riapertura del dibattimento al fine dell'acquisizione delle prove nuove, delle quali è già stata evidenziata l'inammissibilità, non possa essere comunque valutata con riguardo al diverso caso di revisione della sentenza al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sul punto merita di essere ricordato che, pur in assenza di uno specifico *petitum* in tal senso, il richiamo alla sentenza della Corte EDU del 14.4.2015 e alle sue conseguenze sull'asserita inesistenza del reato, implica anche la proposizione dell'istanza di revisione in relazione all'ipotesi inserita con la richiamata sentenza addittiva della Corte Costituzionale nel novero di cui all'art. 630 c.p.p.

La riapertura del dibattimento tuttavia non potrebbe avere ad oggetto la riproposizione di tutte le questioni di fatto oggetto di accertamento irrevocabile, ma l'unico punto sul quale i giudici europei hanno ritenuto che il giudice nazionale non ha proceduto a svolgere un approfondito esame, e cioè la violazione del principio delle irretroattività e della prevedibilità della legge penale.

Non si può rimettere in discussione né la sussistenza delle condotte accertate nel giudizio a carico di Contrada né la qualificazione giuridica di tali condotte come



concorso esterno in associazione mafiosa; qualificazione comunque ritenuta legittima e corretta.

La Corte EDU osserva che i giudici nazionali si erano "limitati ad analizzare in dettaglio l'esistenza stessa del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno senza tuttavia stabilire se un tale reato potesse essere conosciuto dal ricorrente all'epoca dei fatti a lui ascritti".

Il giudizio di revisione potrà vertere quindi solo sulla verifica se Contrada all'epoca in cui attuava le condotte accertate a suo carico poteva conoscere dell'esistenza di tale reato.

Ciò appare sufficiente perché nelle medesima vicenda oggetto della sentenza della Corte EDU ad essa ci si conformi.

Mentre può escludersi che tale decisione della Corte europea abbia natura di "sentenza pilota" per tutti i casi in cui è stata data applicazione alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 416bis c.p., visto che non segnala disfunzioni strutturali e sistematiche all'interno del nostro ordinamento giuridico, anzi valuta come fisiologico il fatto che l'interpretazione giurisprudenziale, muovendo da un fondamento legale, chiarisca l'esistenza e le connotazioni di una fattispecie di illecito penale come il concorso esterno.

Orbene, secondo la Corte EDU, è la sentenza Demitry che chiarisce in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno. Prima del 5 ottobre 1994 non era prevedibile la sanzione penale per questo reato.

I giudici nazionali in effetti non hanno avuto cura di approfondire il tema della prevedibilità e dell'irretroattività della legge con riguardo all'ipotesi di concorso esterno perché, nella cultura giuridica nazionale tradizionale, la fattispecie penale o esiste nella legge o non esiste. In questa prospettiva la giurisprudenza effettuerebbe un'opera meramente ricognitiva, seppure attraverso l'interpretazione. E se la fattispecie penale esiste, l'imputato si presume che la debba conoscere.

La giurisprudenza della Corte EDU impone di assumere una diversa prospettiva e richiede di valutare, oltre al fondamento legale della fattispecie, anche la chiarezza delle indicazioni della giurisprudenza sull'esistenza e alle caratteristiche della fattispecie medesima e la prevedibilità della legge penale da parte della persona sottoposta al giudizio al momento in cui commetteva i fatti che costituiscono reato.

#### **7. Infondatezza della domanda di revisione in base alla sentenza CEDU del 14 aprile 2015**

Sul primo profilo occorre evidenziare che il fondamento legale del concorso esterno in associazione si rinviene pacificamente negli artt. 110 e 416bis c.p. E la sussistenza di un tale fondamento legale non è messa in dubbio dalla Corte EDU che anzi conferma la legittimità della costruzione giurisprudenziale del concorso esterno.

Se è vero che la sentenza Demitry del 1994 per la prima volta confronta le differenti interpretazioni giurisprudenziali, risolve i contrasti e fissa in maniera precisa degli argomenti che non dovrebbe consentire più alcun dubbio circa l'esistenza del concorso esterno, ad un soggetto quale Contrada, funzionario di Polizia attivo negli uffici investigativi impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata, non potevano

manca elementi chiari e univoci per avere consapevolezza dell'esistenza del concorso esterno e della sanzionabilità in sede penale di condotte che offrivano un contributo alle organizzazioni mafiose, anche se rimanendo estranei alla compagine del sodalizio.

E' pacificamente emerso che Contrada riceveva direttive da parte delle stesse autorità giudiziarie che già in quel periodo storico elaboravano contestazioni riconducibili al reato di cui agli artt. 110 e 416bis c.p.

La sentenza n. 3492 del 13/6/1987 aveva già esplicitamente affermato che *"anche in relazione ai reati associativi, e particolarmente con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, è configurabile il concorso eventuale di persone, sia come concorso psicologico, nelle forme dell'istigazione e della determinazione, nel momento in cui l'associazione viene costituita, sia - allorché l'associazione è già costituita - nella forma del contributo consapevolmente prestato al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminosa"*.

E questo principio affiorerà anche in successive sentenze dove veniva descritto come concorso esterno l'illecito commesso dal soggetto, estraneo alla struttura organica dell'associazione, che si fosse limitato a fornire prestazioni anche occasionali e non istituzionalizzate all'organizzazione criminale, sempreché dotato di idoneità causale per il conseguimento dello scopo del sodalizio (Cass. n. 9242 del 4/2/1988).

Ma sul piano della prevedibilità della sanzione penale e della chiarezza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza Contrada, per il suo particolare ruolo, non poteva certo avere bisogno di attendere le sezioni unite Demitry, visto che il c.d. maxiprocesso di Palermo, nei suoi vari tronconi istruito e celebrato nel corso degli anni '80 del secolo scorso subito dopo l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 416bis c.p., aveva affrontato la questione della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa; e nei confronti di diversi imputati era stata elevata una tale contestazione anche sulla scorta delle indagini degli uffici di cui Contrada faceva parte.

Peraltro sulla scorta della giurisprudenza di legittimità già esistente la sentenza della Corte di Assise di Palermo a carico di Abbate e altre emessa il 16 dicembre 1987 (relativa al primo maxi) aveva descritto il reato di concorso esterno, successivamente focalizzato con specifiche imputazioni nel c.d. maxi ter.

Circostanza questa ampiamente nota presso l'opinione pubblica siciliana, come tale e con ben maggiori dettagli tecnici egualmente nota presso gli investigatori operanti a Palermo.

A seguito quindi dell'accertamento più approfondito sin qui effettuato riguardo alla questione se il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. fosse o meno sufficientemente chiaro e prevedibile per Contrada (accertamento che secondo la Corte EDU era stato trascurato dal giudice che aveva proceduto alla condanna), questa Corte di Appello deve concludere che gli elementi in atti consentono di affermare con certezza che per Contrada l'esistenza, le connotazioni e le conseguenze sanzionatorie del concorso esterno erano ben chiare.

E che pertanto all'esito del giudizio di revisione non si ravvisano ragioni per superare il giudicato.

L'istanza di revisione deve essere allora respinta con conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese del giudizio.


P.Q.M.

Visto l'art. 637 c.p.p.,  
respinge l'istanza di revisione proposta da Contrada Bruno avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 25.2.2006, irrevocabile in data 10.5.2007 e che condanna al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,  
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Caltanissetta, il 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente




**A.S.E. E PROCURATORE GENERALE**  
Comunicazione ai sensi per gli effetti  
dell'art. 546 c.p.p.

Caltanissetta 17-03-2016

Il Funzionario Giudiziario  
Maria Grazia Bellanti





**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

IL P.G.: come da memoria che deposita, chiede l'inammissibilità dell'istanza e comunque il rigetto dell'istanza.

IL DIFENSORE: Insiste per l'accoglimento dell'istanza. Chiede che vengano ammessi i mezzi di prova già chiesti, previa declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ed in subordine accoglimento della sentenza della CEDU.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the text block.

